

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ALL RISK PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE
ESCLUSI GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DI COGENERAZIONE**

Codice CIG:

stipulata tra

**AZIENDA VERITAS S.p.A.
IN NOME PROPRIO E PER CONTO DELLE SOCIETA' COLLEGATE E PARTECIPATE**

**ALISEA SPA
A.S.V.O. SPA
DATA REC
ECOPROGETTO VENEZIA SRL
ECO-RICICLI SRL
ELIOS SRL**

(di seguito denominata Assicurato)

e

.....

(di seguito denominata Società)

Effetto: ore 24:00 del 30/06/2015
Scadenza: ore 24:00 del 31/12/2018
Durata: 3 anni, 6 mesi
Scadenza rate annuali: ore 24.00 del 31/12

Il premio cumulativo verrà corrisposto dalla Contraente VERITAS SPA in nome proprio e per conto delle controllate/partecipate.

La gestione dei sinistri come pure tutte le obbligazioni discendenti dal presente contratto, spetterà alla Contraente VERITAS SPA.

L'ASSICURATO

.....

LA SOCIETA'

.....

**CAPITOLATO PER COPERTURA
ALL RISK PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE
VERITAS SPA E COLLEGATE/PARTECIPATE**

Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all'emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente.

Le Parti sono d'accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del premio e delle quote di coassicurazione nonché le "informative al contraente" previste dalla legge.

CONTRAENTE:
VERITAS SPA
SANTA CROCE, 489
30135 – VENEZIA (VE)
C.F. 03341820276

ASSICURATI:
VERITAS SPA
SANTA CROCE, 489- 30135 – VENEZIA (VE)
C.F./P.I. 03341820276

ALISEA SPA
VIA CA' SILIS, 16 – 30016 – JESOLO (VE)
C.F. 03216770275

A.S.V.O. SPA
VIA D. MANINI, 63/A – 30026 – PORTOGRUARO (VE)
C.F. 83002690275 – P.I. 02178790271

DATA REC
SANTA CROCE, 489- 30135 – VENEZIA (VE)
C.F./P.I. 03655880270

ECOPROGETTO SRL
VIA DELLA GEOLOGIA, 31 - 30175 – MARGHERA - VENEZIA (VE)
C.F. 03071410272

ECO-RICICLI SRL
VIA DELLA GEOLOGIA, 43 - 30176 – VENEZIA (VE)
C.F./P.I. 03643900230

ELIOS SRL
VIA MATTEOTTI, 115 – 30038 – SPINEA (VE)
C.F./P.I. 03312150273

OGGETTO DELLA COPERTURA

Sezione I Danni Materiali

Enti assicurati

DEFINIZIONI

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. : UBICAZIONE DEI RISCHI: Ove ciascuna azienda esercita la propria attività statutaria, sia nella sede principale, sia nelle sedi secondarie, ed ovunque le attività vengano svolte.
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Società	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni diretti	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni consequenziali	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
Danni indiretti	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Valore Intero	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.

Primo Rischio Assoluto	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Reti	Condotte acqua e fognatura
Fabbricati	<p>Fabbricati a titolo esemplificativo e non limitativo: per fabbricati si intendono tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione, con i relativi fissi ed infissi, e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi di fabbricato, oltre a tutto quanto non é compreso nella definizione "Contenuto", comprese le fondazioni, gli impianti idrosanitari, la pavimentazione, le recinzioni, le strade, i piazzali, le fognature ed eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco, impianti e coperture, nonché le quote relative ai fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà. L'area recintata e non dei fabbricati e/o prefabbricati, è parificata ai locali. S'intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere, inferriate, grondaie, ringhiere e cancelli anche servo comandati, comunque costruiti e quant'altro di attinente. Si intendono altresì incluse in garanzia le strutture pressostatiche, coperture polivalenti anche tensostrutture, container adibiti a magazzini/uffici.</p> <p>Dighe, bacini artificiali, condotte forzate, opere edili non identificabili come fabbricati; si precisa che con i termini dighe e bacini artificiali si intendono oltre che l'invaso vero e proprio anche le opere di presa, i canali di adduzione delle acque, gli sbarramenti in genere, le gallerie di derivazione, le condotte forzate ed ogni altra opera od apparecchiatura destinata al funzionamento ed al controllo dell'impianto.</p> <p>N.B.: Sono compresi nei "Fabbricati" e "Macchinari" anche eventuali beni in leasing, salve le porzioni che eventualmente risultassero già coperte da apposita valida assicurazione nel qual caso la presente polizza varrebbe in differenza di limiti e condizioni.</p>

Contenuto	<p>A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <p>- Macchinari</p> <p>Per macchinario si intendono macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento), impianti, impianti acquedotto, impianti di sollevamento (pompe sommerse e non), elettropompe, impianti di rilancio, idrovore, impianti depurazione, impianti di trattamento delle acque, fognature, impianti di stoccaggio rifiuti, impianti in fibra ottica, impianti semaforici e di segnalazione in genere ovunque ubicati, forni inceneritori, forni crematori, forni in genere, caldaie, serbatoi sia interrati che fuori terra, impianti di decompressione, stazioni di pompaggio, trasformatori, alternatori, centrali e centraline in genere.</p> <p>Le attrezzature per autorimesse, per le officine, per i laboratori, per i reparti di uso accessorio, per gli impianti antincendio, per il deposito e distribuzione di carburanti, ecc.;</p> <p>attrezzature, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici e simili e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'Azienda, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature ed i pezzi di ricambio. Si intendono altresì inclusi, per il loro "Valore a Nuovo" i calcolatori, elaboratori elettronici, apparecchiature elettroniche ed elettriche in genere e simili, laboratori analisi, anche ad impiego mobile, nonché accessori, intendendosi anche mezzi e supporti dati, a meno che assicurati con polizze specifiche.</p> <p>Sono pure compresi i mezzi di locomozione / veicoli iscritti e non iscritti al P.R.A, di proprietà/ uso alla contraente o di terzi, posti all'aperto, posti sotto tetto , tettoie, box, edifici/fabbricati di proprietà dell'Azienda o in uso a qualsiasi titolo all'Azienda (esclusi veicoli/ macchinari in leasing o contratti analoghi, ove presente copertura assicurativa leasing/garanzie auto rischi diversi), o di proprietà dell'Azienda e dati in uso a terzi; è esclusa la garanzia in occasione della circolazione; si intendono altresì incluse le biciclette, di proprietà/ comodato/uso all'Ente e simili veicoli di trasporto.</p> <p>Con la medesima definizione si intendono: mobili, attrezzi, impianti, arredi, pareti attrezzate, dotazioni varie, programmi software in licenza d'uso, quadri, oggetti d'arte o di antiquariato e tutto quanto in genere é di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova ed esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, nonché beni ed effetti personali di dipendenti e/o clienti e/o fornitori, impianti di tele gestione – rilevazione - ottimizzazione, impianti di teleriscaldamento e quanto altro relativo alla gestione dell'azienda che non rientri nella definizione "merce" e "fabbricati"ovvero non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa. Il tutto ovunque nell'ambito del rischio, sia all'aperto che al coperto e/o su mezzi di trasporto.</p> <p>merci, pezzi di ricambio, dispositivi di protezione individuale, utensileria, scorte, oli lubrificanti ed idraulici, carburanti ad uso aziendale, tubazioni, valvole, attrezzatura di cantiere e quant'altro necessario alle attività assicurate;</p> <p>derrate alimentari, prodotti farmaceutici, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza od utilizzo ad uffici tecnici, amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, ad attività analoghe a quella assicurata e quant'altro non rientri nelle altre definizione; quadri ed oggetti d'arte, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte e collezioni in genere, opere di abbellimento ed utilità, e in generale qualsiasi oggetto avente valore artistico e/o storico;</p> <p>contenitori, cassonetti, campane raccolta rifiuti; apparecchi ad impiego mobile;</p>
------------------	---

	<p>Si intendono inclusi anche i beni di Terzi per i quali vi sia un interesse assicurabile da parte del Contraente/Assicurato o ne sia responsabile per la oro eventuale perdita o danneggiamento.</p> <p>Le cose assicurate possono essere aeree o interrate, al chiuso o all'aperto, in ubicazioni di proprietà e/o di terzi.</p> <p>Quant'altro non rientrante nella Definizione Fabbricati e Reti è compreso nella presente definizione Contenuto.</p> <p>- Merci</p> <p>Per merce si intendono tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati, i prodotti finiti, CDR trattato e pronto alla vendita, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, le merci speciali, le sostanze pericolose, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, pezzi di ricambio, sia in deposito che in corso di lavorazione, il tutto ovunque nell'ambito del rischio, all'aperto o al coperto, in celle frigorifere, nonché su mezzi di trasporto. Sono pure comprese scorte in genere, materiale propagandistico, promozionale e pubblicitario e quanto altro costituisce magazzino, comprese imposte di fabbricazione, diritti doganali e altre imposte in genere e anche se non ancora versate, purché dovute.</p> <p>Sono altresì comprese nella partita "Merci" monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, valori, denaro e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.</p> <p>N.B.: Sono compresi nei "Fabbricati" e "Macchinari" anche eventuali beni in leasing, salve le porzioni che eventualmente risultassero già coperte da apposita valida assicurazione nel qual caso la presente polizza varrebbe in differenza di limiti e condizioni.</p>
Valori	<p>Denaro, (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote, moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semi preziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedeli di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati in genere, coupon, buoni pasto, buoni benzina, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o non responsabile.</p>
Inondazioni e/o alluvioni	<p>Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.</p>
Eventi Socio-politici	<p>Per eventi socio-politici s'intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere.</p>
Terrorismo e sabotaggio	<p>Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.</p>

Eventi Atmosferici	Danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, antenne camini, attrezzature, impianti e merci posti sotto fabbricati aperti e/o tettoie da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose trasportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia). Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati, inclusi quelli derivanti dall'intasamento di gronde e pluviali. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni procurati dall'acqua piovana, dal disgelo e da bagnamento in genere.
Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto un singolo sinistro.
Allagamenti	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni, salvo quanto previsto per la garanzia "acqua condotta" e/o traboccamento d' acqua da occlusione, e/o rigurgito fognature.
Acqua condotta e/o traboccamento d'acqua da occlusione, e/o rigurgito fognature	Danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuori uscita di acqua e di liquidi in genere, a seguito di guasto o rottura, traboccamento, rigurgito, occlusione di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni, fognature, in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza, comprese loro adiacenze e pertinenze.
Autocombustione	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Implosione	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o dei "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Furto	Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.
Rapina	Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
Estorsione	Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o i suoi dipendenti sia verso altre persone.

Fenomeno Elettrico	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti, corpi illuminanti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc.
---------------------------	---

- DESCRIZIONE DEL RISCHIO:

Rimando alle SCHEDE TECNICHE ALLEGATE:

- a) Attività e caratteristiche del rischio
 - b) Settore Civile
 - c) Settore Commerciale
- Svolgimento dell'attività e limiti territoriali

- SERVIZIO DI EMERGENZA IN CASO DI SINISTRO: ATTRAVERSO IL PRONTO INTERVENTO DI BELFOR ATTIVABILE AL NUMERO VERDE 800820189 – 24 ORE SU 24 - 365 GIORNI L'ANNO.

CLAUSOLE, CONDIZIONI E GARANZIE

SEZIONE I) Danni Materiali

- 1) Danni materiali consequenziali
- 2) Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro
- 3) Ordinanze di Autorità - Oneri di urbanizzazione ed altri costi
- 4) Onorari di architetti, professionisti e consulenti
- 5) Spese peritali
- 6) Operazioni di carico e scarico - Movimentazione interna
- 7) Innovazioni nel rischio
- 8) Fenomeno elettrico
- 9) Spese ricerca guasto
- 10) Smarrimento di cose assicurate
- 11) Furto commesso con la complicità e/o partecipazione di dipendenti e/o da dipendenti
- 12) Spese di ammortamento e perdita di valuta
- 13) Perdita pigioni
- 14) Ricorso Vicini e/o Terzi
- 15) Beni di Terzi - Assicurazione per conto di chi spetta
- 16) Ricorso dei locatari
- 17) Guasti fatti da Autorità, Assicurato o Terzi
- 18) Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo
- 19) Valutazione merci
- 20) Assicurazione del costo di ricostruzione di archivi, documenti, disegni, registri, materiale meccanografico e simili enti
- 21) Spese di collaudo
- 22) Coppie o serie
- 23) Compensazione tra Partite
- 24) Deroga alla proporzionale
- 25) Assegni in bianco
- 26) Titoli quotati in borsa
- 27) Etichette
- 28) Controllo merci/ rinuncia al diritto di recupero
- 29) Certificati rilasciati dall'Autorità
- 30) Anticipo indennizzi
- 31) Indennizzo separato
- 32) Colpa Grave
- 33) Inattività
- 34) Buona fede e manutenzione
- 35) Rinuncia al diritto di rivalsa

- 36) Reintegro dei valori assicurati
- 37) Spese aggiuntive per lavoro straordinario, notturno, festivo e per trasporti celeri ed aerei
- 38) Impiego mobile
- 39) Maggiori spese per mancato funzionamento
- 40) Recupero delle cose rubate
- 41) Decentramento macchinari/merci
- 42) Leeway clause
- 43) Copertura automatica nuovi enti e regolamento premio

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- 2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 2a) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010
- 3) Modifiche dell'assicurazione
- 4) Aggravamento del rischio
- 5) Diminuzione del rischio
- 6) Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto
- 6a) Proroga in caso di sinistro grave
- 7) Periodo di assicurazione
- 8) Oneri fiscali
- 9) Foro competente
- 10) Rinvio alle norme di legge
- 11) Delimitazione del rischio
- 12) Rischi esclusi dall'assicurazione
- 13) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- 14) Ispezione delle cose assicurate
- 15) Obblighi in caso di sinistro
- 16) Esagerazione dolosa del danno
- 17) Procedura per la valutazione del danno
- 18) Mandato dei periti
- 19) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
- 20) Assicurazione Parziale (Regola proporzionale)
- 21) Assicurazioni presso diversi assicuratori
- 22) Limite massimo dell'indennizzo
- 23) Pagamento dell'indennizzo
- 24) Forma delle comunicazioni
- 25) Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio e accesso al portale web della compagnia
- 26) Coassicurazione e delega (valida solo in caso di polizza in coassicurazione)
- 27) Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
- 28) Interpretazione del contratto

- SCHEDE TECNICHE RIEPILOGATIVE I DATI DI CIASCUNA AZIENDA:

- SOMME ASSICURATE, TASSI E PREMI suddivisi per AZIENDA, riportati nelle schede tecniche allegate (e numerate da 1 a 7):

N. 1 SCHEDA TECNICA VERITAS SPA	Pag. 33
N. 2 SCHEDA TECNICA ALISEA SPA	Pag. 36
N. 3 SCHEDA TECNICA ASVO SPA	Pag. 38
N. 4 SCHEDA TECNICA DATA REC SRL	Pag. 41
N. 5 SCHEDA TECNICA ECOPROGETTO VENEZIA SPA	Pag. 43
N. 6 SCHEDA TECNICA ECORICICLI SRL	Pag. 45
N. 7 SCHEDA TECNICA ELIOS SRL	Pag. 47

OGGETTO DELLA COPERTURA

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a risarcire all'Assicurato:

SEZIONE I - DANNI MATERIALI

Tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'articolo 12) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ENTI ASSICURATI

La presente Assicurazione ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato precario, godimento, custodia, deposito o in uso e comunque in disponibilità dell'Assicurato o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile, anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o per obblighi derivanti da disposizioni di Legge, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente e degli Assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente si intendono garantiti anche se posti all'aperto, incluse apparecchiature elettroniche posti sugli impianti di depurazione, fognatura e acquedotto all'aperto.

Sono garantiti i beni a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico. Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale del Contraente come prevista dalla Legge, dalle Norme o attribuita alla Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolta, comprese tutte le attività accessorie, preliminari, conseguenti, complementari, connesse e collegate alle principali, inclusi attività e servizi che in futuro possano essere espletati.

I beni mobili ed immobili di proprietà, in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività.

Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nell'ipotesi in cui l'Assicurato consegni gli enti in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

Nell'ambito degli stabilimenti possono essere realizzate nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti aggiunte e manutenzioni ai fabbricati ed ai macchinari, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede – rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione – le evidenze amministrative dell'Assicurato.

Per enti assicurati si intendono tutti i beni materiali come descritti al capitolo definizioni.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

(a titolo esemplificativo ma non limitativo con rimando alle specifiche descrizioni riportate nelle singole SCHEDE TECNICHE Aziendali allegate.)

A) ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Attività e caratteristiche del rischio

L'attività delle aziende assicurate riguarda, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'espletamento dei seguenti servizi e attività istituzionali:

• **Servizio idrico integrato quale ad esempio:**

- captazione, adduzione, sollevamento, trattamento, potabilizzazione e distribuzione dell'acqua sia ad uso civile che industriale;
- raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue civili, industriali e urbane; espurgo degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- trattamento dei reflui extrafognari civili ed industriali.

• **Energia quale ad esempio:**

- gestione e distribuzione di gas naturale e di energia elettrica limitatamente all'ambito del Porto di Venezia;
- fornitura calore ;
- Impianto CDR;

• **Igiene ambientale quale ad esempio:**

- ciclo integrato dei rifiuti in tutte le sue fasi: raccolta, trasporto, conferimento, trattamento, riciclo, selezione e recupero, smaltimento e movimentazione, gestione eco-centri;
- bonifica ambientale e territoriale, trattamento fanghi;

• **Sevizi urbani collettivi quali ad esempio:**

- cimiteriali e funerari, cremazione, mercati, verde pubblico;
- manutenzione e gestione parchi giochi;
- cleaning pubblico, espurghi, stabilimenti igienici;

• **Servizi specifici collegati alla tipicità del territorio quali ad esempio:**

- percorsi pedonali, posa passerelle in caso di altamarea e/o neve, sgombero neve e spargimento sale;
- gestione rete antincendio della Città di Venezia, compreso l'ambito portuale di Venezia;
- la gestione degli sbarramenti mobili a difesa dell'abitato di Malamocco VE, comprese tutte le attività accessorie, nessuna esclusa ed eccettuata, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria.

• **Servizi ambito lagunare, lacustre, fluviale e marittimo quali ad esempio: movimentazione, facchinaggio, trasporti, riparazioni e manutenzioni, logistica e accosti; deposito materiale e merce in genere.**

Inoltre:

- **Attività industriale di selezione, pulizia, compattamento di V.P.L.** per conto proprio e per conto terzi, commercio all'ingrosso del materiale risultante dalla sezione con tutte le operazioni accessorie e sussidiarie
- Raccolta di rottami di vetro ed altri materiali riciclabili, mediante contenitori in resina o di altro tipo;
- manutenzione delle aree e degli impianti cimiteriali;
- progettazione, costruzione , **gestione di impianti di cremazione**
- loculi e di altri impianti e manufatti nell'ambito del settore cimiteriale
- trasporto, inumazione, riesumazione e cremazione salme progettazione e costruzione e gestione di impianti per lampade votive
- Servizio riscossione delle tariffe, recupero crediti;
- Progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione di opere, impianti e reti afferenti tutte le attività svolte;
- Servizio di rilevazione dati, gestione data base, consulenze e censimenti riscossione tariffe e tributi, accertamento; violazioni in materia di rifiuti e ambientali , gestione cali center;

- Gestione ed organizzazione di squadre antincendio;
- Riparazione, lavaggio e rifornimento carburante per tutti i veicoli di proprietà/utilizzo delle società del Gruppo;
- Organizzazione di eventi, convegni e seminari in genere;

nonché quant'altro ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività sopra elencate, o previsto ed indicato nel certificato Camerale delle singole Aziende.

Il Contraente/Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi; con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere, direttamente o a mezzo di Enti, Consorzi e Società, la gestione di tutti gli altri servizi consentiti dalla legislazione vigente in materia e/o dal proprio Statuto.

Il Contraente/Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti ed i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna o consiglia di utilizzare o che la Contraente ritiene di utilizzare.

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione, ubicati anche presso terzi/utenti, a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente/Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente con esclusione dei danni da Furto e Rapina, salvo quanto regolamentato alla Sezione 4, Art. 23, secondo comma.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, nonché, per esigenze di magazzinaggio, stoccaggio, deposito e/o di conto lavoro, del Mondo intero, attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

I macchinari, attrezzature, impianti in genere, arredamenti e merci si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Le attrezzature che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private, aziendali e/o di cantiere.

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi

fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi in concomitanza con le suddette circostanze, a condizione che non siano derivati direttamente o indirettamente dai lavori e/o da errore o carenza di progettazione, di calcolo e/o di esecuzione degli stessi.

L'assicurazione è valida anche per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori con esclusione dei:

- materiali occorrenti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro dello stabilimento e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, salvo che se finalizzati ad interventi di manutenzione straordinaria su fabbricati o impianti esistenti;
- macchinari e attrezzature di cantiere di terzi, salvo beni in uso alla contraente.

A) SETTORE CIVILE

Uffici esterni agli stabilimenti produttivi, mense, abitazioni, servizi aziendali e altre dipendenze minori.

B) SETTORE COMMERCIALE

Depositi, recapiti, filiali, dipendenze, altre ubicazioni, raccolta e immagazzinamento dei prodotti nonché di merci varie inerenti l'attività, comprese attrezzature, macchinari e mezzi.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (in misura non preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' E LIMITI TERRITORIALI

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano nonché dell'Unione Europea, attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

SERVIZIO DI EMERGENZA IN CASO DI SINISTRO: ATTRAVERSO IL PRONTO INTERVENTO DI BELFOR ITALIA SRL -ATTIVABILE AL NUMERO VERDE 800820189 – 24 ORE SU 24 – 365 GIORNI L'ANNO.

Il contraente/assicurato ha la facoltà di richiedere in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza quali incendio, alluvione, allagamento, gravi eventi atmosferici, atti vandalici, per il quale l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 15.000,00, l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro, previa telefonata al n. verde 80820189. La responsabilità degli interventi effettuati e/o consigliati da Belfor Italia srl., resta ad esclusivo carico della stessa.

La presente condizione particolare non opera se il contraente/assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare e, in caso, può essere oggetto di recesso da parte della Società in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni.

Le attività di BELFOR SRL sono mirate a:

- ✓ Mettere in sicurezza le aree minacciate da crolli ed Impedire l'accesso nell'area danneggiata.
- ✓ Mettere in sicurezza contro lo scarico nell'ambiente di liquidi inquinanti (anche da lavaggio da pioggia).
- ✓ Togliere tensione ed assicurarsi contro riaccensioni accidentali.
- ✓ Staccare tutte le alimentazioni di emergenza (batterie tampone, gruppi di continuità, ecc.).
- ✓ Spegnerne impianti di condizionamento aria, gas, vapore, aria compressa, ecc.
- ✓ Informare la Compagnia di Assicurazione.
- ✓ evitare test funzionale di macchine o apparecchiature per scongiurare il danneggiamento post sinistro.
- ✓ Applicare le norme specifiche per il tipo di danno (vedi seguito).
- ✓ Far evacuare i fumi (aprire finestre, porte, ecc.).
- ✓ Rimuovere l'acqua di spegnimento, senza trascurare cantine, falsi pavimenti, cunicoli, conduits, ecc.
- ✓ Rimuovere oggetti bagnati (mobilio, tende, moquette, merci, ecc.).
- ✓ Proteggere le zone non contaminate da contaminazione secondaria proveniente dalle zone contaminate (setti di separazione, limitare circolazione aria, stracci a terra nelle zone di passaggio, ecc.).

CAPITOLATO TECNICO ALL RISK PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE
ESCLUSI GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DI COGENERAZIONE
VERITAS SPA, COLLEGATE/PARTECIPATE

- ✓ Spostare le apparecchiature mobili in area secca non contaminata.
- ✓ Abbassare immediatamente l'umidità relativa sotto il 30% per ridurre la velocità di corrosione (eventualmente realizzando "involucri" chiusi in cui insufflare aria secca); usare deumidificatori d'aria; per piccoli quadri elettrici, utilizzare sacchetti di gel di silice.
- ✓ In alternativa, applicare oli protettivi sulle superfici metalliche esposte per ridurre la corrosione (non applicabile per l'elettronica).
- ✓ Togliere tensione elettrica e scollegare tutti i gruppi elettrici di continuità. Staccare le schede con batterie tampone.
- ✓ In presenza di fango ancora umido, pre-lavaggio con acqua pulita. Proteggere i beni con coperture, barriere, ecc. da acqua ancora in moto.
- ✓ Rimuovere oggetti bagnati (arredi, tende, moquette, merci, ecc.).
- ✓ Asciugare con stracci i beni danneggiati (macchine, apparecchiature, beni a magazzino, pareti, soffitti, ecc.).
- ✓ Asciugare con stracci e/o aspiratori tutti gli ambienti, senza trascurare cantine, cunicoli, condotte, ecc.
- ✓ Asciugare con aria macchine ed apparecchiature, evitando però flussi eccessivi d'aria secca su parti elettroniche (scariche elettrostatiche).
- ✓ Installare deumidificatori d'aria nell'ambiente; per piccoli quadri elettrici, utilizzare sacchetti di gel di silice.
- ✓ Per le parti meccaniche, applicare oli protettivi sulle superfici metalliche esposte per ridurre la velocità di corrosione.
- ✓ Se possibile, non utilizzare le apparecchiature elettroniche: a causa della ridotta dissipazione del calore possono prodursi surriscaldamenti.
- ✓ Spegnerne i macchinari sensibili alla polvere: contaminanti con una struttura cristallina possono aumentare l'usura o provocare abrasioni. Non rimuovere schede elettroniche per evitare il rischio di abrasioni sui contatti.
- ✓ Per polveri di estinzione, mantenere l'ambiente secco per prevenire fenomeni corrosivi.
- ✓ Sigillare ed asciugare i beni coinvolti, per evitare reazioni chimiche.

CLAUSOLE, CONDIZIONI E GARANZIE

(che integrano e/o prevalgono, se per l'Assicurato più favorevoli, sulle Condizioni Generali di Assicurazione)

SEZIONE I - DANNI MATERIALI

1) Danni materiali consequenziali

Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti.

2) Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro

La Società, senza applicazione della Regola Proporzionale e fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo nonché dell'ulteriore limite di risarcimento previsto a questo titolo, risarcisce:

- 2.1 le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare, scaricare e smaltire al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- 2.2 le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- 2.3 sono inoltre risarcite fino alla concorrenza della somma prevista a questo titolo le spese sostenute per rimozione e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza;
- 2.4 le spese di rimozione, trattamento e ricollocamento dei rifiuti in discarica anche se l'evento dannoso, rientrando nelle garanzie prestate dalla polizza, abbia colpito e danneggiato esclusivamente i predetti rifiuti.

E' fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio

3) Ordinanze di Autorità - Oneri di urbanizzazione ed altri costi

In caso di sinistro la Società risponderà dei maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che si rendesse necessario ed inevitabile sostenere per la ricostruzione e/o riparazione dei beni danneggiati, compresa l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione dei fabbricati rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili parzialmente o totalmente.

Tali maggiori costi possono essere riconducibili a:

- mutati criteri costruttivi imposti dalla tecnica;
- Leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli;
- rispetto delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro solo nel caso in cui i fabbricati danneggiati rispondano alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

Quanto sopra sia nel caso di ricostruzione nella stessa ubicazione che su altra area, territorio nazionale o estero.

Ferma la copertura delle spese di demolizione e sgombero ed altre spese come da articolo che precede (rif. art. 2 "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro"), ai sensi del presente articolo si intendono altresì garantite le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

4) Onorari di architetti, professionisti e consulenti

Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

5) Spese peritali

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

6) Operazioni di carico e scarico - Movimentazione interna

Macchinari e Merci si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi nelle località descritte e/o nelle loro immediate vicinanze, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private/ e/o di pertinenza aziendale, inclusi siti periferici ove si svolgono le attività.

7) Innovazioni nel rischio

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro dello stabilimento e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere - anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato

prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurazione.

Quanto sopra, con l'avvertenza che per le nuove località in costruzione e relativi macchinari, attrezzature e materiali di cantiere valgono automaticamente i limiti di indennizzo di polizza e che l'Assicurato sarà tenuto a pagare il relativo premio al termine di ciascun anno in base al valore dei nuovi enti suddetti, ai sensi di quanto previsto in polizza all'art. 44 "Copertura automatica nuovi enti e regolamento premio".

8) Fenomeno elettrico

La Società, anche a deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde dei danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere, compresi i circuiti, nonché alle merci (anche in corso di lavorazione, prove, collaudo) per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici o elettronici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

La presente garanzia é prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

9) Spese ricerca guasto

La Società, anche a deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, forni, impianti e altre installazioni che abbiano dato luogo a fuoriuscita di acqua o altre sostanze in essi contenute; inclusa la sostituzione o riparazione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.

La presente garanzia é prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

10) Smarrimento di cose assicurate

A parziale deroga dell'Art. 12 E) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni di smarrimento delle cose assicurate avvenute in occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione.

11) Furto commesso con la complicità e/o partecipazione di dipendenti e/o da dipendenti

A parziale deroga dell'Art. 12 E) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia risponde del furto commesso anche da dipendenti delle Aziende Assicurate e Società controllate/collegate e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

a) la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;

b) il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

12) Spese di ammortamento e perdita di valuta

Fermo restando che in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere indennizzo superiore ai limiti previsti per "denaro, titoli, valori, ecc." l'assicurazione relativamente ad effetti, titoli, assegni ecc.

- è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento ecc. di tali effetti, titoli, assegni ecc. sottratti e/o danneggiati e/o distrutti. Limitatamente a quegli effetti, titoli, assegni ecc. che, se non sottratti, danneggiati o distrutti, sarebbero stati negoziabili, la garanzia è prestata anche per eventuali mancati interessi da calcolare a decorrere dal giorno in cui sarebbe stata possibile la negoziazione e fino al giorno in cui l'ammortamento è diventato effettivo a tutti gli effetti, ma per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi e al tasso di interesse bancario creditore che sarebbe stato riconosciuto all'Assicurato, calcolato quale media tra i tassi attivi di interesse praticati all'Assicurato, nel periodo considerato, dalle varie aziende di credito di cui l'Assicurato stesso si serve abitualmente.

L'eventuale cessazione della polizza non interrompe il suddetto periodo di indennizzo per quei sinistri che siano occorsi prima della cessazione della polizza medesima.

L'estensione ai "mancati interessi" è prestata mediante un sovra premio già incluso nei tassi esposti.

N.B.: Per effetti, titoli, assegni ecc. per i quali non sia ammessa la procedura di ammortamento, il periodo di indennizzo (fermo il limite di 3 mesi) si intende fino al giorno in cui, in sostituzione del titolo sottratto, sia possibile l'emissione di altro titolo e/o l'attuazione di altra forma di pagamento.

13) Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino alla concorrenza del limite previsto e senza applicazione della regola proporzionale, anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati.

Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

14) Ricorso Vicini e/o Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danneggiamenti arrecati ai beni mobili ed immobili dei vicini e/o inquilini, nonché a qualsiasi altra proprietà di terzi, compresi i cicli, motocicli, autovetture, automezzi, indumenti ed oggetti sia di dipendenti che di terzi anche nell'ambito degli stabilimenti in conseguenza di incendio o altro evento non escluso dalla presente polizza, che colpisca le cose dell'Assicurato o enti di pertinenza dello stesso, assicurati e non.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso Vicini e/o Terzi".

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti l'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

15) Beni di Terzi - Assicurazione per conto di chi spetta.

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

16) Ricorso dei locatari

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato o dei locali assicurati con la presente polizza, risponde secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e fino alla concorrenza del limite pari ad Euro 260.000,00, di quanto egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati a cose mobili di proprietà dei locatari, o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere, in conseguenza di incendio o di altro evento non escluso dalla presente polizza.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia, possesso dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso dei locatari" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia non è soggetta all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

17) Guasti fatti da Autorità, Assicurato o terzi

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da Terzi allo scopo di impedire e/o di arrestare l'evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

18) Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "**Valore a nuovo**" si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, esclusi immobili in locazione per il quale deve essere considerato il valore allo stato d'uso, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, gli impianti, l'attrezzatura, l'arredamento, gli stampi, i modelli e altri enti rientranti nella definizione di "Contenuto", il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione a "Valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento di indennità che aggiunto all'importo del danno di cui ad a) determina l'ammontare del danno calcolato in base al "Valore a nuovo";
- 2) Agli effetti della applicazione della regola proporzionale di cui all'art.20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo "Valore a nuovo": é dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo": viene calcolato in base alla riduzione proporzionale tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro: diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
- 4) Il pagamento del supplemento d'indennità é eseguito entro 30 giorni dall'eventuale atto di rinuncia alla ricostruzione o rimpiazzo ovvero da quando é terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e nella stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area, anche all'estero, ed in qualsiasi maniera corrispondente alle necessità dell'Assicurato (fermo restando che se ne deriva aggravio di costi per l'Assicuratore, tale aggravio non verrà rimborsato dall'Assicuratore stesso), purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola; tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo.

5) L'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività o di temporanea inattività o in attesa di attivazione.

6) E' data facoltà all'Assicurato di :

a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore, qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente;

b) sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purché rientranti nell'attività dell'Assicurato;

c) acquistare enti appartenenti a Terzi, con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato e/o sostituito;

d) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato;

e) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a), b), c), d).

Per tutto quanto sopra, l'indennità corrisposta dalla Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente clausola.

7) Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

19) Valutazione merci

Si prende atto che i prodotti finiti fabbricati e/o commercializzati e/o smerciati dall'Assicurato si intendono assicurati, e come tali risarciti, al loro regolare prezzo di vendita contante, meno tutti gli sconti e spese a cui tali prodotti finiti sarebbero stati soggetti se nessun sinistro fosse avvenuto.

20) Assicurazione del costo di ricostruzione di archivi, documenti, disegni, registri, materiale meccanografico e simili enti

La Società risponde, senza l'applicazione della regola proporzionale, del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 18 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

21) Spese di collaudo

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza di Euro 110.000,00 per sinistro, senza applicazione dell'art. 1907 C.C.

22) Coppie o serie

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Compagnia risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

23) Compensazione fra partite

A parziale deroga dell'art.20) delle Condizioni Generali di Assicurazione (Assicurazione parziale), qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito dall'art.19) delle Condizioni Generali di Assicurazione, é consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro).

24) Deroga alla proporzionale

Relativamente agli enti assicurati si conviene che, a parziale deroga dell'art.20) delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione delle regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art.20) delle Condizioni Generali di Assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

25) Assegni in bianco

Il danno derivante da furto e/o rapina di assegni in bianco è risarcibile soltanto quando gli assegni rubati siano incassati presso qualsiasi Istituto di Credito nello Stato Italiano e/o nel resto del mondo; il relativo risarcimento è limitato, per ciascun assegno, alla somma pagata, fermo restando che l'importo risarcibile non potrà superare il valore massimo di emissione consentito dal taglio dell'assegno stesso. A tal fine, l'Assicurato si obbliga a tenere una registrazione completa, regolare ed aggiornata, dei vari assegni in bianco (distinti per ogni taglio se trattasi di assegni circolari).

In caso di furto e/o rapina, l'Assicurato deve provvedere, appena a conoscenza del furto e/o rapina stessi, al fermo immediato degli assegni rubati ed all'espletamento della procedura di ammortamento in quanto sia ammessa, inteso che le relative spese saranno rimborsate dalla Società a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nessun risarcimento spetterà all'Assicurato qualora l'incasso degli assegni rubati venga effettuato dopo che sia espletata e perfezionata la procedura di ammortamento oppure dopo 12 mesi dalla data dell'avvenuto sinistro, nel caso che il ricorso per la procedura di ammortamento risulti improponibile.

26) Titoli quotati in borsa

Se vengono sottratti titoli quotati in borsa, il valore di essi è determinato in base al costo medio del listino ufficiale della Borsa di Milano nel giorno in cui è avvenuto il sinistro. Se i titoli non sono quotati alla Borsa di Milano, si prenderà per base il costo medio del listino ufficiale di quella borsa ove i titoli sono quotati, oppure il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato Borsa di Milano.

Se entro 12 (dodici) mesi dalla data del sinistro vengono recuperati i titoli rubati e questi nel giorno della riconsegna alla Ditta hanno un valore minore di quello che avevano nel giorno in cui è avvenuto il sinistro, la Ditta è obbligata a rimborsare alla Società solo quella parte dell'indennizzo che corrisponde al minor valore; se invece nel giorno della riconsegna hanno un valore maggiore, la Ditta assicurata sarà tenuta a rimborsare alla Compagnia l'indennizzo ricevuto, meno le spese sostenute. In caso di titoli non quotati, la determinazione dell'indennizzo verrà effettuata secondo i più attendibili dati di mercato.

27) Etichette

In caso di danno a involucri, etichette e capsule, anche senza intaccare la merce assicurata, gli Assicuratori rimborseranno il costo di ricondizionamento della merce, nonché le spese di trasporto. Si precisa che tra le spese di ricondizionamento si intendono incluse (a titolo esemplificativo, ma non limitativo) anche le seguenti: costi di disimballo e/o reimballo; spese di rispedizione e/o trasporto; prove e/o controlli qualità; pulizia; ecc.

28) Controllo merci/ rinuncia al diritto di recupero

Si conviene che in caso di danni alle merci assicurate, l'Assicurato avrà pieno diritto al possesso ed al controllo dei prodotti parzialmente o totalmente danneggiati. Egli inoltre sarà il solo a stabilire se sia possibile ottenere un valore di recupero dai prodotti parzialmente danneggiati mediante loro rilavorazione e/o vendita.

In caso di recupero, L'Assicuratore rimborserà le spese di recupero e/o di ricondizionamento (stabilite secondo le metodologie dell'Assicurato), mentre in caso di distruzione l'Assicuratore rimborserà il valore della merce così distrutta, determinato secondo la presente polizza. Nel caso l'Assicurato stabilisca che nessun recupero possa essere ottenuto, la Compagnia potrà richiedere idonea documentazione comprovante la definitiva distruzione dei prodotti parzialmente danneggiati.

Si precisa che tra le spese di ricondizionamento si intendono incluse (a titolo esemplificativo, ma non limitativo) anche le seguenti: costi di disimballo e/o reimballo; spese di spedizione e/o trasporto; prove e/o controlli qualità; pulizia; ecc.

29) Certificati rilasciati dall'Autorità

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali e/o Autorità competenti, gli Assicuratori si impegnano, trascorsi comunque 90 giorni dall'evento, ad indennizzare il danno anche se la Contraente fosse impossibilitata a presentare i predetti certificati, fermo restando l'impegno della Contraente a consegnare detta documentazione non appena fosse disponibile presso i Tribunali e/o Autorità.

Si precisa altresì che l'avvenuta denuncia di sinistro alle Autorità e/o il certificato di chiusa inchiesta e/o simili non saranno comunque ritenuti necessari per la liquidazione di danni non attribuibili a "fatto reato" (es.: trombe d'aria, grandine, caduta di aerei, alluvione ecc.)

30) Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di richiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquanta per cento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi sicuramente l'importo di Euro 50.000,00. L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Qualora entro 300 giorni dalla data di denuncia di sinistro lo stesso non abbia potuto essere liquidato, ferme le condizioni di cui ai due precedenti comma di questo articolo, l'Assicurato avrà diritto ad un ulteriore acconto del 30% (trenta per cento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso.

Tale garanzia è prestata con un massimo risarcimento per sinistro e per anno di Euro 500.000,00.

31) Indennizzo separato

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta della Spett.le Assicurata, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art.23) delle Condizioni Generali d'assicurazione (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 23) per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

32) Colpa Grave

La Società risponde dei danni derivanti agli enti assicurati determinati anche da condotte gravemente colpose, salvo quanto previsto al successivo articolo 35 “Rinuncia al diritto di rivalsa”.

33) Inattività

Se una località diviene inattiva, l'Assicurato, ferma la piena operatività delle condizioni/garanzie tutte, ha diritto alla riduzione del tasso per fabbricati e macchinari al 50% di quello in corso. La corrispondente riduzione del premio (escluse le tasse) comincerà dal giorno successivo all'avvenuta notifica dell'inattività. Durante l'inattività è data facoltà dell'Assicurato di mettere in attività le macchine e gli impianti per due giorni (consecutivi o non) di ogni mese allo scopo della loro conservazione e/o manutenzione e/o altre minori operazioni. Se uno stabilimento inattivo viene rimesso in attività l'Assicurato è obbligato a darne comunicazione alla Società nel minor tempo possibile e ad integrare il premio per il rischio singolo attivo, ai tassi originariamente pattuiti. Se il sinistro si verifica prima che l'Assicurato abbia adempiuto ad entrambi detti obblighi, la corresponsione dell'indennizzo avverrà solo dopo l'assolvimento di tali obblighi (ferma nel frattempo la validità delle garanzie/condizioni tutte).

34) Buona fede e manutenzione

L'omissione della dichiarazione o della comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte od errate dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o incomplete od inesatte o errate dichiarazioni siano avvenuti in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà

l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione interna dei reparti di lavorazione, depositi e uffici.

Si precisa altresì che non costituiranno pregiudizio per la risarcibilità di eventuali sinistri:

- a) l'eventuale esistenza nei locali contenenti i beni assicurati, di merci e/o altri beni di terzi, qualunque sia la loro natura, qualità e quantità;
- b) eventuali inadempimenti di una o più disposizioni contenute nella presente polizza, avvenuti presso ubicazioni non gestite dall'Assicurato, sulle quali egli non esercita controllo diretto e/o totale;
- c) ogni altra circostanza in cui l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

35) Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, a condizione che l'Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.

36) Reintegro dei valori Assicurati

I valori assicurati con la presente polizza non saranno ridotti a seguito di sinistro, salvo il caso di limiti di indennizzo per i quali fosse espressamente previsto un massimo risarcimento "annuo".

37) Spese addizionali per lavoro straordinario, notturno, festivo e per trasporti celeri ed aerei.

Sono risarcibili le spese addizionali per lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo e/o trasporti celeri, inclusi i trasporti aerei e dazi doganali, purché tali spese siano state sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termine di polizza.

38) Impiego mobile

Gli impianti ed apparecchi assicurati possono essere utilizzati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Per la presente estensione di garanzia si conviene che non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi.

39) Maggiori spese per mancato funzionamento – diaria giornaliera per interruzione di esercizio

Se le cose assicurate subiscono un danno indennizzabile che provoca l'interruzione totale o parziale di funzionamento, la Società indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali per la prosecuzione dell'esercizio svolto dalla cosa danneggiata e una diaria giornaliera di € 4.000,00, entro il limite di gg. 120. Le maggiori spese riguardano:

- l'uso di impianto o apparecchio sostitutivo;
- l'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione alternativi;
- prestazioni di servizio resi da Terzi (Ad. Es. I costi per lo smaltimento dei rifiuti conseguenti a sinistro che abbia colpito i beni assicurati);
- altre spese non espressamente escluse.

La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:

- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata derivanti da provvedimenti di un governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'assicurato per la riparazione od il rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
- modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata.

La Società risponde per ogni sinistro fino al limite di indennizzo convenuto riferito alla partita di riferimento riportate nella scheda tecnica di ciascun assicurato numerate dalla 1 alla 7.

La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato. La diaria giornaliera cessa con la data di ripresa delle attività e comunque non può superare il limite max di indennizzo fissato in € 120 gg. Franchigia per la diaria giornaliera: gg. 3.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale. Nel determinare l'importo l'indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro non si fosse verificato, avrebbero compromesso o interrotto l'esercizio della cosa assicurata (fiere aziendali, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni).

40) Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'avente titolo ad indennizzo deve darne avviso alla Società. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, le cose restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per le cose medesime. Ove le cose rubate vengano recuperate, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo la Società è tenuta ad indennizzare, per le cose recuperate, soltanto i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che le cose sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, le cose restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo di indennizzo per le cose medesime, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

41) Decentramento Macchinari/Merci

Si conviene tra le Parti che parte degli enti assicurati con le partite macchinari e merci (sia in forma fissa che flottante) possono trovarsi e devono quindi intendersi garantiti anche presso altre località (dell'Assicurato e/o di terzi), comprese fiere, mostre e simili, nonché per ricovero a seguito di sinistro o per manutenzione, riparazione o altre esigenze, fino a concorrenza, per ciascuna di tali altre località, di un massimale pari al 20% del capitale assicurato per tali partite, senza necessità di preventiva comunicazione alla Società.

42) Leeway clause

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione dell'Assicurato. Fermo restando che la presente non è configurabile come assicurazione con "stima accettata" (ex art. 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, la Società non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dalla clausola 43) che segue. Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando i Fabbricati ed il Contenuto separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30% si applicherà il disposto dell'art. 1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale. Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art. 1907 C.C.. Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 C.C. e delle altre spese risarcibili ai sensi di polizza.

43) Copertura automatica nuovi enti e regolamento premio

Relativamente alle partite 1-2-3-6 eventuali variazioni, anche riconducibili ad ampliamenti, modifiche o apporto di migliorie di beni già esistenti, si intendono automaticamente comprese e/o escluse.

Per i beni che entrano in possesso dell'Assicurato l'effetto della copertura corrisponde alla data di presa in consegna.

Per contro i beni alienati si intenderanno esclusi dalla garanzia con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, dalla data di consegna se posteriore alla precedente.

Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di beni che l'Assicurato detenesse in godimento o uso.

Il Contraente si impegna conseguentemente a comunicare alla Società, entro 120 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa, l'effettivo valore consuntivo di ciascuna partita e la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento delle somme assicurate per l'anno successivo nonché appendice di regolazione premio il cui importo corrisponderà al 50% del premio ottenuto applicando i tassi annui agli aumenti/diminuzioni delle somme assicurate.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

FRANCHIGIE / LIMITI DI RISARCIMENTO - PRO AZIENDA ASSICURATA INDIVIDUATA
NELLE SCHEDE TECNICHE DALLA 1 A7.

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati

a) i relativi sottolimiti per sinistro;

b) l'applicazione della franchigia frontale di € 1500,00 pro evento, fatte salve le maggiori o minori franchigie/scoperti di seguito riportati

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Rottura vetri e cristalli, acquari fragili in genere etc	€ 30.000,00 per periodo assicurativo Indennizzo a primo rischio assoluto	<u>1.500,00</u>
Impianti a impiego mobile e unità periferica bidirezionale per telecontrollo completa di accessori	€ 20.000,00= per sinistro e 50.000,00 per periodo assicurativo Indennizzo a primo rischio assoluto	<u>1.500,00</u>
Spese di Bonifica, pulizia e sgombero di siti stradali ed aree pertinenziali, aree fluviali e lacustri ove l'ente abbia competenza d'intervento per legge e per disposizioni amministrative di Enti territoriali od agenzie da questi preposte, per danni arrecati da terzi ignoti.	€ 100.000,00 per sinistro e periodo assicurativo Indennizzo a Primo rischio assoluto	<u>1.500,00</u>
Perdita Pigioni	Massimo 10% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari assicurate	1.500,00
Onorari consulenti ed onorari periti	€ 50.000,00.=per sinistro	nessuna
Servizio di emergenza reso da BELFOR ITALIA SRL	€ 150.000,00 per sinistro e periodo assicurativo. Indennizzo a primo rischio assoluto	nessuna
Ricorso terzi	La somma assicurata alla partita 3) per sinistro	1.500,00
Eventi socio-politici	80% delle somme assicurate	1.500,00
Terrorismo e sabotaggio	50% delle somme assicurate	€ 2.500,00.= per sinistro
Eventi atmosferici	80% delle somme assicurate	€ 2500,00.= per sinistro
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	80% delle somme assicurate	€ 2.500,00.= per sinistro
Sovraccarico neve, gelo, ghiaccio, grandine	€ 500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo Indennizzo a Primo rischio assoluto	€ 1.500,00 per sinistro
Terremoto	50% delle somme assicurate	€ 2.500,00.= per sinistro
Furto, Rapina, Estorsione di Valori , riposti anche in cassetti, Somma assicurata a Primo rischio Assoluto	€ 10.000,00 per sinistro con il limite per periodo assicurativo di € 50.000,00 Indennizzo a primo rischio assoluto	1.500,00
Furto, Rapina, Estorsione, dei beni definiti alla voce Fabbricati , macchinari e merci, anche c/o terzi, incluse merci esposte in fiere e mostre Somma assicurata a P.R.A.	€ 60.000,00 per sinistro	1.500,00
Portavalori Somma assicurata a Primo rischio Assoluto	€ 3.000,00 per sinistro con il limite per periodo assicurativo di € 10.000,00	1.500,00
Ricerca e riparazione danni	€ 150.000,00 = per sinistro Indennizzo a primo rischio assoluto	1.500,00

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(Valide salvo quanto eventualmente derogato - in senso per l'Assicurato più favorevole - in questa polizza e/o successive appendici)

1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (Clausola non modificabile)

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto ;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.

Art. 2a) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che

intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

3) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

4) Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

5) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio e/o di cessazione (in tutto o in parte) dell'attività - per qualunque causa - la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato dalla data della comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'Assicurato/Contraente potrà richiedere l'anticipata risoluzione della polizza senza obbligo di pagamento delle penali eventualmente previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione con diritto al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto "pro rata" per il periodo dal verificarsi delle suddette circostanze fino alla scadenza del periodo assicurativo in corso.

6) Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto

Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 "Codice degli Appalti" durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.

La revisione del prezzo è consentita, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l'Assicurazione ad un premio più elevato,
- nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.

In tale ipotesi la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, a far data dalla prima scadenza successiva, in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 15%.

La revisione del prezzo deve essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un'istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del "Codice degli Appalti". Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l'applicazione dell'incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.

La Società ha inoltre facoltà di recedere dall'Assicurazione, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione,
- nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.

Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo, il recesso da parte della Società non avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all'esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui all'articolo "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio".

6a) Proroga in caso di sinistro grave

Qualora nel corso degli ultimi 6 mesi di validità del contratto si verifichi un sinistro, che già non sia stato respinto dalla Compagnia, il cui ammontare pagato o posto a riserva ecceda di oltre il 50% il premio annuale di polizza al netto delle imposte, la Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso ed il contratto si intende prorogato di diritto di una ulteriore annualità decorrente dalla scadenza originaria del contratto.

In tale ipotesi la Società avrà diritto alla revisione del premio assicurativo relativo a tale ulteriore annualità in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50%.

7) Periodo di assicurazione

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo con possibilità di rinnovo alla scadenza con espressa dichiarazione del contraente e previo accordo fra le parti, fermo comunque il rispetto delle disposizioni legislative in essere alla scadenza di polizza in materia di rinnovo dei contratti.

Ove in base alle proprie valutazioni tecniche ed economiche, il Contraente lo ritenga conveniente, la Società accorderà la prosecuzione del contratto per una durata massima di anni 3 a decorrere dal 31/12/2018 – 31/12/2021 secondo la richiesta che il Contraente inoltrerà con lettera raccomandata oppure PEC almeno 1 mese prima della scadenza della polizza

È fatto comunque salvo l'obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto, ove non esercitata la facoltà di cui al comma precedente.

Tale obbligo non potrà protrarsi oltre 6 mesi dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi o dalla cessazione in caso di recesso anticipato per qualunque motivo; è facoltà del Contraente, entro il massimo di 6 mesi di cui sopra, scegliere l'effettivo periodo di continuazione del servizio e la Società è obbligata all'accettazione di quanto richiesto.

Il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura; nel caso di continuazione del servizio seguito recesso anticipato non verrà corrisposto ulteriore premio né predisposto alcun rimborso da parte della Società qualora il rateo corrispondente al periodo di proroga risulti compensato dalla quota di premio già anticipata e non goduta. Tuttavia al Contraente è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata/PEC da inviarsi 60 giorni prima della suddetta scadenza.

8) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

9) Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede legale il Contraente o l'Assicurato.

10) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

11) Delimitazione del rischio

Come da "Oggetto della copertura Danni Materiali" che precede.

12) Rischi esclusi dall'assicurazione

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a risarcire i danni causati da:

- A. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- B. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. Non sono comunque esclusi danni derivanti da:
- C. esistenza e/o impiego di attrezzature, macchinari o impianti radianti o simili quali a solo titolo esemplificativo non limitativo: sterilizzatori, apparecchi a raggi x, apparecchi di indagine/analisi o altri.
- D. incendio e/o altri eventi non esclusi da questa polizza, causato/i da esistenza e/o impiego (nell'ambito dell'attività dichiarata e/o dell'attività di terzi) di radioisotopi e/o altre sostanze radioattive;
- E. contaminazione radioattiva a seguito di rottura dei contenitori dei radioisotopi e/o sostanze radioattive, causata da eventi previsti da questa polizza;
- F. dolo dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori;
- G. graduale deterioramento per effetto di: umidità atmosferica, corrosione, ruggine; a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso alla SEZIONE I
- H. infedeltà dei dipendenti (furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con la loro complicità); appropriazione indebita; smarrimento; saccheggio; ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrati/nel corso di inventari (se supportabili solo tramite evidenze di inventario);
- I. perdite di mercato, salvo quanto previsto da altre apposite condizioni;
- J. danni indiretti di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dall'apposita condizione;
- K. inquinamento di aria, acqua, suolo, avente carattere di gradualità. Vengono inclusi i danni accidentali.

La presente polizza non copre inoltre i danni di:

- L. di lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari, salvo per quanto coperto nell'ambito della clausola "Innovazioni nel Rischio". Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione.
- M. normale assestamento, restringimento o espansione di : fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti.
- N. messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie accessorie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione" della SEZIONE I e dalle garanzie accessorie "prolungamento del periodo di inattività" .

Tutto quanto sopra (punti da A a N), salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

13) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Tuttavia resta convenuto che le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

14) Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

15) Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- a) fare, nei quindici giorni successivi e quando dovuta, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento unicamente alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività, inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

E' fatto espresso esonero all'Assicurato dal presentare lo stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro e del rispettivo valore.

16) Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

17) Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

18) Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15);
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.19;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni tutte di cui sopra sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

19) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) Fabbricati - esclusi immobili in locazione per il quale deve essere considerato il valore allo stato d'uso - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

- 2) Macchinario - attrezzatura, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- 3) Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, anche se non ancora versati, purchè dovuti. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

4) L'ammontare del danno si determina:

per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto 1) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti 2 e 3) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore di recupero delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell' articolo "Assicurazione Parziale" che segue.

20) Assicurazione parziale ("Regola Proporzionale")

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

21) Assicurazioni presso diversi assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.). Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

22) Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

23) Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data del verbale definitivo di perizia di cui all'Art. 19 che precede, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre il caso previsto dall'Art. 12 c).

Dietro richiesta della Spett.le Assicurata, tutto quanto sopra previsto sarà applicato a ciascuna partita e/o Sezione come se, ai soli effetti di questo art.23) per ognuna di tali partite e/o Sezioni fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita e/o Sezione un atto di liquidazione amichevole od un verbale di perizia.

I pagamenti in tal modo effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Si conferma comunque che le eventuali franchigie previste, saranno applicate all'insieme del sinistro e non ripetute per ciascuna "liquidazione separata".

24) Forma delle comunicazioni

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno valide anche se fatte e/o ricevute a mezzo raccomandata e/o telegramma e/o fax e/o lettera e/o mail o altro mezzo idoneo a comprovare data e contenuto.

25) Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio e accesso al portale web della compagnia

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

La Società si impegna inoltre, a comunicare al Contraente una Username e una Password dedicate, necessarie all'accesso presso il portale web della Compagnia.

L'Azienda potrà avvalersi del portale della Compagnia attivabile tramite collegamento ad internet, raggiungibile all'indirizzo della stessa.

Il sistema interattivo dovrà consentire l'immediato scambio di informazioni in tempo reale tra la Compagnia e le Aziende Veritas SpA e collegate/controllate, attraverso la piattaforma WEB per la consultazione delle seguenti informazioni:

- su tutte le polizze attive,
- consultare le condizioni contrattuali sottoscritte;
- verificare lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze;
- verificare lo stato dei sinistri;

26) Coassicurazione e delega (valida solo in caso di polizza in coassicurazione)

La presente polizza è ripartita in quote tra le Società Coassicuratrici qui di seguito indicate:

* % (Delegataria)
* %
* %

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

27) Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

28) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

LA SOCIETA'

.....

IL CONTRAENTE

.....

Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: ·

- Durata della polizza; ·
- Recesso in caso di sinistro; ·
- Foro competente; ·
- Obblighi in caso di sinistro

LA SOCIETA'

.....

IL CONTRAENTE

.....

N. 1) SCHEDA TECNICA VERITAS SPA

1. Contraente:

VERITAS SPA
SANTA CROCE, 489
30135 – VENEZIA (VE)
C.F. 03341820276

2. Assicurato:

VERITAS SPA
SANTA CROCE, 489
30135 – VENEZIA (VE)
C.F. 03341820276

Enti assicurati	Somme assicurate
1) Fabbricati (anche per conto terzi)	€ 100.000.000,00
2) contenuto	€ 145.000.000,00
3) Parco veicoli e natanti	€ 5.000.000,00
4) Maggiori spese. Diaria giornaliera € 4.000,00. Max rimb. giorni 120	€ 1.000.000,00
5) Reti	€ 250.000,00
6) Ordinanze di autorità, oneri di urbanizzazione ed altri costi (20% S.A. partita 1 Fabbricati)	€ 240.000,00
7) Ricorso Terzi	€ 5.000.000,00
8) Spese Demolizione e sgombero	€ 5.000.000,00
9) Fenomeno Elettrico	€ 300.000,00

Le partite 1 e 2 sono da intendersi a valore INTERO;

Le partite 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono a Primo Rischio Assoluto;

Franchigia per sinistro:

FRANCHIGIA FRONTALE PRO SINISTRO € 1.500,00

(Fattosalvo applicazione di maggiori franchigie come previsto da tabella **FRANCHIGIE / LIMITI DI RISARCIMENTO / PRO AZIENDA**)

Premio annuo lordo:

euro

OGGETTO SOCIALE VERITAS SPA

L'attività di Veritas Spa riguarda, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'espletamento dei seguenti servizi e attività istituzionali:

• **Servizio idrico integrato quale ad esempio:**

- captazione, adduzione, sollevamento, trattamento, potabilizzazione e distribuzione dell'acqua sia ad uso civile che industriale;
- raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue civili, industriali e urbane; espurgo degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- trattamento dei reflui extrafognari civili ed industriali.

• **Energia quale ad esempio:**

- gestione e distribuzione di gas naturale e di energia elettrica limitatamente all'ambito del Porto di Venezia;
- fornitura calore ;

• **Igiene ambientale quale ad esempio:**

- ciclo integrato dei rifiuti in tutte le sue fasi: raccolta, trasporto, conferimento, trattamento, riciclaggio, recupero, smaltimento e movimentazione, gestione eco-centri;
- bonifica ambientale e territoriale, trattamento fanghi;

• **Sevizi urbani collettivi quali ad esempio:**

- cimiteriali e funerari, mercati, verde pubblico;
- manutenzione e gestione parchi giochi;
- cleaning pubblico, espurghi, stabilimenti igienici;

• **Servizi specifici collegati alla tipicità del territorio quali ad esempio:**

- percorsi pedonali, posa passerelle in caso di altamarea e/o neve, sgombero neve e spargimento sale;
- gestione rete antincendio della Città di Venezia, compreso l'ambito portuale di Venezia;
- la gestione degli sbarramenti mobili a difesa dell'abitato di Malamocco VE, comprese tutte le attività accessorie, nessuna esclusa ed eccettuata, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria.

• **Servizi ambito lagunare, lacustre, fluviale e marittimo quali ad esempio: movimentazione, facchinaggio, trasporti, riparazioni e manutenzioni, logistica e accosti; deposito materiale e merce in genere.**

Inoltre:

- Servizio riscossione delle tariffe, recupero crediti;
- Progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione di opere, impianti e reti afferenti tutte le attività svolte;
- Servizio di rilevazione dati, gestione data base, consulenze e censimenti riscossione tariffe e tributi, accertamento; violazioni in materia di rifiuti e ambientali , gestione cali center;
- Gestione ed organizzazione di squadre antincendio;
- Riparazione, lavaggio e rifornimento carburante per tutti i veicoli di proprietà/utilizzo delle società del Gruppo;
- Organizzazione di eventi, convegni e seminari in genere;

nonché quant'altro ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività sopra elencate, o previsto ed indicato nel certificato C.C.I.A.A.

Il Contraente/Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi; con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere, direttamente o a mezzo di Enti, Consorzi e Società, la gestione di tutti gli altri servizi consentiti dalla legislazione vigente in materia e/o dal proprio Statuto.

Il Contraente/Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti ed i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna o consiglia di utilizzare o che la Contraente ritiene di utilizzare.

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione, ubicati anche presso terzi/utenti, a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente/Assi curato, salvo solo quanto espressamente escluso.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente con esclusione dei danni da Furto e Rapina, salvo quanto regolamentato alla Sezione 4, Art. 23, secondo comma.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, nonché, per esigenze di magazzinaggio, stoccaggio, deposito e/o di conto lavoro, del Mondo intero, attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

I macchinari, attrezzature, impianti in genere, arredamenti e merci si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Le attrezzature che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private, aziendali e/o di cantiere.

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi in concomitanza con le suddette circostanze, a condizione che non siano derivati direttamente o indirettamente dai lavori e/o da errore o carenza di progettazione, di calcolo e/o di esecuzione degli stessi.

L'assicurazione è valida anche per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori con esclusione dei:

- materiali occorrenti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro dello stabilimento e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, salvo che se finalizzati ad interventi di manutenzione straordinaria su fabbricati o impianti esistenti;
- macchinari e attrezzature di cantiere di terzi, salvo beni in uso alla contraente.

N. 2) SCHEDA TECNICA ALISEA SPA

1. Contraente:

VERITAS SPA
SANTA CROCE, 489
30135 – VENEZIA (VE)
C.F. 03341820276

2. Assicurato:

ALISEA SPA
VIA CA' SILIS, 16
30016 – JESOLO (VE)
C.F. 03216770275

Enti assicurati	Somme assicurate
1) Fabbricati (anche per conto terzi)	€ 3.900.000,00
2) Contenuto	€ 1.000.000,00
3) Parco veicoli e natanti	€ 500.000,00
4) Maggiori spese. Diaria giornaliera € 4.000,00.Max rimb. giorni 120	€ 1.000.000,00
5) Reti	ESCLUSO
6) Ordinanze di autorità, oneri di urbanizzazione ed altri costi (20% S.A. partita 1 Fabbricati)	€ 240.000,00
7) Ricorso Terzi	€ 2.000.000,00
8) Spese Demolizione e sgombero	€ 500.000,00
9) Fenomeno Elettrico	€ 300.000,00

Franchigia per sinistro:

FRANCHIGIA FRONTALE PRO SINISTRO €

(Fattosalvo applicazione di maggiori franchigie come previsto da tabella **FRANCHIGIE / LIMITI DI RISARCIMENTO / PRO AZIENDA**)

Premio annuo lordo:

euro

OGGETTO SOCIALE ALISEA SPA

- a) Raccolta, stoccaggio, trattamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti, realizzazione e gestione delle relative opere ed impianti, ivi compresa la realizzazione e la gestione di discariche;
- b) realizzazione e manutenzione di spazi e aree verdi;
- c) pulizia e disinfestazione di strade, altri luoghi pubblici e proprietà private;
- d) distribuzione del gas; realizzazione e gestione delle relative opere, reti, impianti e macchinari;
- e) produzione e distribuzione di energia per uso proprio o delle società facenti parte del medesimo gruppo, ai sensi della legge n. 1643/1962 e successive modificazioni, realizzazione e gestione delle relative opere, impianti e macchinari;
- f) servizi di illuminazione pubblica e gestione dei semafori; costruzione e gestione dei relativi impianti, reti e macchinari;
- g) realizzazione di opere pubbliche e di pubblico interesse nonché gestione e manutenzione di beni immobili pubblici e privati;
- h) progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle opere di acquedotto e relative fonti di approvvigionamento e delle opere di fognatura, depurazione e rigenerazione delle acque reflue ed altri servizi di rete;
- i) l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi;
- j) servizi cimiteriali;
- k) logistica degli eventi;
- l) spurgo pozzi neri.

Il tutto nel rispetto della normativa che disciplina i vari settori di attività sopra indicati.

Per il conseguimento del proprio oggetto sociale la società potrà altresì svolgere tutte le attività complementari, accessorie ed ausiliarie a quelle sopra indicate, nonché, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate dalla l. 2 gennaio 1991, n. 1 e del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non esercitate nei confronti del pubblico, necessarie o comunque utili, compresi l'acquisto, la rivendita, l'assunzione in affitto o in appalto di altre aziende purché operanti in settori affini a quelli in cui opera la società.

Potrà inoltre assumere, non nei confronti del pubblico, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in società di capitali, imprese consorzi ed enti anche di tipo associativo aventi scopi affini, analoghi, complementari o strumentali al proprio.

N. 3) SCHEDA TECNICA ASVO SPA

1. Contraente:

VERITAS SPA
SANTA CROCE, 489
30135 – VENEZIA (VE)
C.F. 03341820276

2. Assicurato:

A.S.V.O. SPA
VIA MANIN 63/A
30026 PORTOGRUARO VE
C.F. 83002690275

Enti assicurati	Somme assicurate
1) Fabbricati (anche per conto terzi)	€ 4.000.000,00
2) Contenuto	€ 10.000.000,00
3) Parco veicoli e natanti	€ 500.000,00
4) Maggiori spese. Diaria giornaliera € 4.000,00.Max rimb. giorni 120	€ 1.000.000,00
5) Reti	€ 100.000,00
6) Ordinanze di autorità, oneri di urbanizzazione ed altri costi (20% S.A. partita 1 Fabbricati)	€ 240.000,00
7) Ricorso Terzi	€ 2.000.000,00
8) Spese Demolizione e sgombero	€ 500.000,00
9) Fenomeno Elettrico	€ 200.000,00

Le partite 1 e 2 sono da intendersi a valore INTERO;

Le partite 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono a Primo Rischio Assoluto;

Franchigia per sinistro:

FRANCHIGIA FRONTALE PRO SINISTRO € 1.500,00

(Fattosalvo applicazione di maggiori franchigie come previsto da tabella **FRANCHIGIE / LIMITI DI RISARCIMENTO / PRO AZIENDA**)

Premio annuo lordo:

euro

OGGETTO SOCIALE ASVO SPA

1) La società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali consentiti e previsti dalla legge in materia ambientale, funeraria, di risorse idriche integrate, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali del territorio e delle pulizie in genere ed altri servizi di competenza comunale.

In particolare, la società include nel proprio oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

IN MATERIA DI SERVIZI AMBIENTALI

- a) i servizi relativi alla gestione dei rifiuti sia solidi urbani (pericolosi e non pericolosi) che speciali (pericolosi e non pericolosi) o rientranti in qualsiasi altra categoria di rifiuti prevista dalla normativa vigente, nonché la costruzione e la gestione dei relativi impianti di stoccaggio, trasformazione e smaltimento finale.
- b) i servizi relativi alla raccolta differenziata, al recupero, reimpiego e riciclaggio di qualsiasi materiale compresi gli imballaggi in genere, i rifiuti da imballaggio ed ogni altro bene durevole e la gestione dei relativi impianti.
- c) i servizi per la produzione e commercializzazione di compost nonché i servizi per il trattamento, la valorizzazione e la commercializzazione di ogni materia derivante da processi di recupero, riciclo o riutilizzo.
- d) i servizi complementari a quelli di igiene ambientale.
- e) i servizi di manutenzione urbana connessi all'igiene ed alla tutela del territorio (pulizia e spazzamento strade, innaffiamento e lavaggio di vie, piazze ed aree pubbliche, gestione integrale del verde pubblico, di parchi e giardini, di serre e vivai, di alberature ecc. compresi interventi straordinari o migliorativi).
- f) la gestione dei servizi attinenti la pulizia di scuole, edifici pubblici, impianti sportivi, musei, ecc. e la gestione dei servizi igienici aperti al pubblico.
- g) la gestione delle attività di monitoraggio e bonifica ambientale e territoriale.
- h) la gestione delle attività di cura di canili e gattili.
- i) la gestione del servizio di pesa pubblica.
- j) il trasporto di cose in conto proprio e/o conto terzi. in materia di risorse idriche integrate la gestione di opere, impianti e reti per la captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione dell'acqua potabile ed industriale, sia di falda sia di superficie;
- k) la gestione di opere, impianti e reti fognarie per la raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue civili ed industriali;
- l) il servizio di espurgo degli impianti di trattamento primario dei reflui urbani ed industriali;
- m) il servizio di trattamento dei reflui extrafognari civili ed industriali; la produzione e la commercializzazione di acqua confezionata;
- n) la progettazione e l'esecuzione di opere, impianti e rete pertinenti al servizio idrico integrato, ivi comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché gli interventi di bonifica;
- o) la gestione di tutti i servizi pubblici connessi con il servizio idrico integrato;
- p) la commercializzazione di servizi collegati alla gestione dei servizi idrici (quali a titolo meramente esemplificativo, servizi di laboratorio, di ingegneria, di consulenza ambientale, di consulenza gestionale, di consulenza legale, ecc.);

IN MATERIA DI SERVIZI ENERGETICI

- a) approvvigionamento, produzione, distribuzione e vendita del gas;
- b) acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica, comunque prodotta sia direttamente sia da parte di terzi;
- c) i servizi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (energia solare, energia termica, energia eolica, energia elettrica, energia derivante dalla trasformazione dei rifiuti materiali o simili recuperati ecc.) la gestione e manutenzione delle relative reti di erogazione compresi gli impianti di produzione, le sedi e le apparecchiature logistiche;
- d) produzione, distribuzione e gestione del calore;

- e) costruzione, manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica e dei semafori;
- f) realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento dei servizi di gas, luce e calore;

IN MATERIA DI MOBILITÀ

- a) attività complementari al trasporto persone, quali i trasporti scolastici e per disabili;
- b) servizio rimozione veicoli;
- c) gestione parcheggi;
- d) attività accessorie volte al servizio di mobilità;

IN MATERIA DI SERVIZI VARI

- a) gestione integrata dei servizi cimiteriali, dei trasporti funebri, delle lampade votive, dei servizi di cremazione e delle onoranze funebri;
 - b) gestione dei mercati, ivi inclusi i mercati all'ingrosso ed al dettaglio, nonché dei centri agro alimentari;
 - c) la gestione di fiere, esposizioni ed attività similari;
 - d) attività di officina per le riparazioni e le manutenzioni ordinarie e straordinarie, degli automezzi aziendali ed anche per conto terzi;
 - e) servizi informatici e telematici;
 - f) predisposizione dei contratti di servizio;
 - g) gestione delle procedure di affidamento dei servizi pubblici locali;
 - h) vigilanza ed attuazione sui contratti di servizio.
- 2) La società può provvedere all'esercizio di attività, in settori complementari od affini a quelli indicati al primo comma, che siano ad essa affidate dai comuni proprietari;
- 3) la società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione e riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.
- 4) la società provvede alla progettazione e costruzione degli impianti relativi ai servizi di cui al 1a comma, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto, nonché alla costruzione degli impianti stessi anche per conto terzi con finalità imprenditoriali;
- 5) la società può compiere operazioni immobiliari, industriali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzie, necessarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e nei limiti dell'oggetto sociale e delle norme del presente statuto;
- 6) la società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie od opportune per la realizzazione dell'oggetto sociale nonché le attività di ricerca connesse a quest'ultimo. la società può altresì costituire enti, società consorzi ed associazioni, sotto qualsiasi forma, nonché assumere e cedere partecipazioni e interessenze negli stessi soggetti, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali e nei limiti dell'oggetto sociale e delle norme del presente statuto
- 7) la società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le autorità dello stato, con la regione, la provincia, gli altri enti pubblici e le università locali e stipula con essi convenzioni ed accordi di programma, nel rispetto degli indirizzi dettati dall'assemblea dei soci.

N. 4) SCHEDA TECNICA DATA REC SRL

1. Contraente:

VERITAS SPA
SANTA CROCE, 489
30135 – VENEZIA (VE)
C.F. 03341820276

2. Assicurato:

DATA REC SRL
SANTA CROCE 489
30135 VENEZIA
P.I. 03655880270

Enti assicurati	Somme assicurate
1) Fabbricati (anche per conto terzi)	ESCLUSO
2) contenuto	€ 200.000,00
3) Parco veicoli e natanti	ESCLUSO
4) Maggiori spese. Diaria giornaliera € 4.000,00.Max rimb. giorni 120	€ 1.000.000,00
5) Reti	ESCLUSO
6) Ordinanze di autorità, oneri di urbanizzazione ed altri costi (20% S.A. partita 1 Fabbricati)	ESCLUSO
7) Ricorso Terzi	€ 1.000.000,00
8) Spese Demolizione e sgombero	€ 30.000,00
9) Fenomeno Elettrico	€ 200.000,00

Le partite 1 e 2 sono da intendersi a valore INTERO;

Le partite 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono a Primo Rischio Assoluto;

Franchigia per sinistro:

FRANCHIGIA FRONTALE PRO SINISTRO € 1.500,00

(Fattosalvo applicazione di maggiori franchigie come previsto da tabella **FRANCHIGIE / LIMITI DI RISARCIMENTO / PRO AZIENDA**)

Premio annuo lordo:

euro

OGGETTO SOCIALE DATA REC

La società ha per oggetto sociale, nella sussistenza delle condizioni di legge l'assunzione, in concessione o in appalto dell'accertamento, della liquidazione, della riscossione anche coattiva, delle procedure esecutive, congiuntamente o separatamente, di tutti i tributi, di tutte le entrate di tipo patrimoniale, sanzioni amministrative anche derivanti da violazioni del codice della strada, nonché a domanda individuale, degli enti pubblici territoriali, istituzionali e gestori di pubblici servizi, per i quali sia prevista la possibilità di assumerne la gestione; essa potrà quindi svolgere tutte le attività strumentali ad esse connesse, analoghe, propedeutiche, similari, complementari e comunque di supporto ai predetti enti. Viene fatta espressa esclusione di ogni attività nel campo della commercializzazione della pubblicità nelle varie forme. La società ha per oggetto l'erogazione di servizi inerenti alla gestione del rapporto con il cliente/utente/cittadini di enti pubblici, aziende pubbliche ed aziende private, in particolare:

- gestione di call center inbound e outbound, gestione di contact center;
- gestione di sportelli al pubblico anche virtuali utilizzando tutte le forme di tecnologia disponibili;
- gestione delle attività di recupero crediti stragiudiziale fino anche l'esazione domiciliare;
- gestione delle attività di recupero crediti coattivo;
- gestione delle attività di stampa distribuzione postale di tutte le forme di comunicazione rivolte ai clienti/utenti/cittadini, attività di distribuzione postale in generale;
- trasporto di cose conto terzi sia via acqua che via terra;
- gestione delle attività di lettura contatori;
- gestione delle attività di comunicazione diretta con i clienti/utenti effettuata individualmente presso le abitazioni;
- gestione dei servizi di rilevazione dati e censimento anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici propedeutici alla applicazione e riscossione delle entrate locali con particolare riferimento alla t.i.a, tributi e altri equipollenti;
- gestione di servizi finalizzati alla realizzazione, bonifica, normalizzazione e manutenzione, anche attraverso supporti informatici, di banche dati relative a tributi ad entrate patrimoniali locali ed alla clientela in generale;
- gestione di attività di back office e data entry relative ai sistemi gestionali di cliente/utente/cittadini appartenenti a enti pubblici, aziende pubbliche ed aziende private. L'organizzazione e la tenuta di convegni, incontri, seminari, attività formative e culturale in generale riferiti alle materie precedenti.

La società ha inoltre per oggetto sociale i servizi di consegna posta, comunicazione postale e recapito di pacchi, attività di corriere e in generale servizi di logistica. nel rispetto della normativa vigente e previa le autorizzazioni necessarie, la società può svolgere le sue attività anche al di fuori del comune di Venezia, con possibilità di partecipare a gare pubbliche. la società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali anche di import-export, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, assumere nel rispetto della legge interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie, anche reali.

L'attività deve essere svolta nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. Sono comunque escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di requisiti non posseduti dalla società'.

N. 5) SCHEDA TECNICA ECOPROGETTO VENEZIA SPA

1. Contraente:

VERITAS SPA
SANTA CROCE, 489
30135 – VENEZIA (VE)
C.F. 03341820276

2. Assicurato:

ECOPROGETTO SPA
VIA DELLA GEOLOGIA 31
30175 MARGERA VE
P.I. 03071410272

Enti assicurati	Somme assicurate
1) Fabbricati (anche per conto terzi)	€ 1.830.000,00 (Ufficio direzionale) € 22.000.000,00 (Impianto CDR1/CDR2) € 2.500.000,00 (Uffici /Impianto)
2) Contenuto	€ 37.500.000,00 (Opere Elettromeccaniche CDR1/CDR2) € 2.000.000,00 (Macchinari) € 900.000,00 (Merci incluso CDR trattato e pronto alla vendita))
3) Parco veicoli e natanti	ESCLUSO
4) Maggiori spese. Diaria giornaliera € 4.000,00.Max rimb. giorni 120	€ 1.000.000,00
5) Reti	ESCLUSO
6) Ordinanze di autorità, oneri di urbanizzazione ed altri costi (20% S.A. partita 1 Fabbricati)	€ 240.000,00
7) Ricorso Terzi	€ 1.000.000,00
8) Spese Demolizione e sgombero	€ 1.000.000,00
9) Fenomeno Elettrico	€ 500.000,00

Le partite 1 e 2 sono da intendersi a valore INTERO;

Le partite 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono a Primo Rischio Assoluto;

Franchigia per sinistro:

FRANCHIGIA FRONTALE PRO SINISTRO € 1.500,00

(Fattosalvo applicazione di maggiori franchigie come previsto da tabella **FRANCHIGIE / LIMITI DI RISARCIMENTO / PRO AZIENDA**)

Premio annuo lordo:

euro

OGGETTO SOCIALE ECOPROGETTO VENEZIA SPA

La società ha per oggetto l'acquisto, la costruzione, la gestione e la vendita di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni, inclusi i rifiuti della raccolta differenziata. Negli impianti di trattamento e/o smaltimento sono comprese le seguenti attività:

- selezione meccanica dei Rifiuti;
- stoccaggio dei rifiuti consistente nelle operazioni di deposito preliminare nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva dei materiali;
- produzione di compost, biodigestato, biogas, c.d.r. E materiali combustibili, prodotti da rifiuti e da altre materie organiche anche di provenienza agro-industriale o derivanti dalla cura del verde pubblico;
- termodistruzione dei rifiuti solidi urbani, rifiuti ospedalieri nonché di altre tipologie compatibili con il recupero di calore e la produzione di energia elettrica;
- travaso e trasferimento dei rifiuti;
- recupero dei rifiuti; - trasporto dei rifiuti;
- gestione discariche per rifiuti urbani o speciali non pericolosi, sia in attività che post mortem, con tutte le attività connesse.

La società potrà inoltre predisporre studi e ricerche nonché gestire servizi a terzi in relazione al trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili. Inoltre la società ha per oggetto l'attività di:

1. Autotrasporto di cose per conto terzi, traslochi, casa di Spedizioni e trasporti nazionali e internazionali, trasporti combinati nazionali, internazionali e intermodali, trasporti fluviali, marittimi e lagunari, agenzia di trasporto magazzinaggio e stoccaggio merce con manipolazione, confezionamento, smistamento e consegna a domicilio, logistica dell'autotrasporto;
2. Noleggio di veicoli con e senza autista in genere, sia con che senza il titolo autorizzativo, il noleggio di macchine agricole, attrezzature, macchine operatrici, autogru e carrelli, servizi pubblici di linea e da piazza;
3. Escavazione e spianamento terreni, demolizioni in genere nell'edilizia pubblica nel campo artigianale, commerciale, industriale, lavori meccanico agrari, impresa edile costruzioni stradali fognature, impianti di illuminazione e telefonici, impiantistica completa per lottizzazioni;
4. Stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, ed il loro trasporto, il loro smaltimento/trattamento, la separazione e frantumazione, costruzione e gestione di discariche e/o impianti sia pubblici che privati;
5. Gestione officina, in proprio e/o conto terzi, per la manutenzione di veicoli stradali e natanti.
6. Intermediazione sui rifiuti e commercializzazione di materie derivate da procedimenti di recupero, riciclaggio o riutilizzo.
7. Costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (energia solare, energia termica, energia eolica, energia elettrica, energia derivante dalla trasformazione dei rifiuti, materiali simili o recuperati).

La società potrà condurre la propria attività d'impresa tanto mediante l'utilizzo di aziende proprie quanto di terzi per il tramite di relativi contratti di affitto. La società potrà gestire ovvero concedere in gestione, anche parzialmente, gli impianti aziendali contemplati nell'oggetto sociale. La società potrà comunque compiere qualsiasi attività industriale e commerciale che direttamente o indirettamente abbia attinenza con l'oggetto sociale. Nei limiti di legge e strumentalmente al raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie inclusa la prestazione di fidejussioni e garanzie, anche reali, in genere a favore di terzi che saranno ritenute necessarie, utili ed opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà anche assumere direttamente od indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese.

La società potrà anche creare e assumere rappresentanze e/o rapporti di collaborazione, concessioni o aziende, con altre società e/o organizzazioni italiane o estere aventi oggetto affine, connesso o complementare al proprio, e istituire filiali, sia in Italia che all'estero

N. 6) SCHEDA TECNICA ECORICICLI SRL

1. Contraente:

VERITAS SPA
SANTA CROCE, 489
30135 – VENEZIA (VE)
C.F. 03341820276

2. Assicurato:

ECORICILI SRL
VIA DELLA GEOLOGIA AREA 43 HA
30176 FUSINA VE
P.I. 03341820276

Enti assicurati	Somme assicurate
1) Fabbricati (anche per conto terzi)	€ 2.200.000,00
2) contenuto	€ 6.000.000,00
3) Parco veicoli e natanti	ESCLUSO
4) Maggiori spese. Diaria giornaliera € 4.000,00.Max rimb. giorni 120	€ 1.000.000,00
5) Reti	ESCLUSO
6) Ordinanze di autorità, oneri di urbanizzazione ed altri costi (20% S.A. partita 1 Fabbricati)	€ 240.000,00
7) Ricorso Terzi	€ 1.000.000,00
8) Spese Demolizione e sgombero	€ 1.000.000,00
9) Fenomeno Elettrico	€ 300.000,00

Le partite 1 e 2 sono da intendersi a valore INTERO;

Le partite 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono a Primo Rischio Assoluto;

Franchigia per sinistro:

FRANCHIGIA FRONTALE PRO SINISTRO € 1.500,00

(Fattosalvo applicazione di maggiori franchigie come previsto da tabella **FRANCHIGIE / LIMITI DI RISARCIMENTO / PRO AZIENDA**)

Premio annuo lordo:

euro

OGGETTO SOCIALE ECORICILI SRL

La società ha per oggetto:

- La raccolta, anche differenziata, la commercializzazione, anche mediante importazione e/o esportazione, l'acquisto, la vendita, la cernita, la lavorazione, la selezione e la trasformazione di rottami, avanzi, scarti materiale vetroso, cascami di vetro, di metalli ferrosi e non ferrosi di carta da macero, di stracci, di gomma, di plastica, di inerti e di altri materiali da recupero o comunque riciclabili; il tutto in proprio e/o per conto di terzi;
- La raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti urbani e speciali per conto terzi;
- La raccolta, il trasporto, il trattamento, la depurazione, il lavaggio e lo stoccaggio provvisorio dei contenitori destinati alla raccolta differenziata, anche per conto terzi;
- La prestazione di servizi di raccolta, anche differenziati, cernita, lavorazione, selezione e trasformazione rottami e materiali da recupero in genere a favore di terzi;
- L'autotrasporto di cose per conto proprio e di terzi;
- La gestione, sia in proprio che per conto terzi, di cave e discariche in genere e di altri impianti relativi al settore ambiente;
- Servizi di bonifica e pulizia industriale comprese tutte le attività a queste connesse;
- Lo spazzamento ed altri servizi relativi a strade ed autostrade;
- Consulenza e coordinamento dei criteri generali sulle metodologie relative allo smaltimento ed al riciclaggio dei rifiuti ed al recupero della materia riutilizzabile;
- La costruzione e la gestione in Italia ed all'estero di impianti e depositi per l'immagazzinaggio provvisorio, il trattamento, il recupero, il riciclaggio, il riutilizzo e lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto; il tutto in proprio e/o per conto di terzi;
- Servizi di ricerca, sperimentazione e consulenza per la tutela igienico-sanitaria e della salute degli operatori in tutte le fasi della raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- La partecipazione e l'assunzione di impegni per la gestione di appalti con enti locali e/o aziende private, concernenti il servizio globale di fornitura di acqua, gas, raccolta rifiuti, ecc.

Essa potrà inoltre effettuare, anche per conto di terzi, l'acquisto, l'assemblaggio e l'alienazione a titolo reale o obbligatorio di beni strumentali relativi al settore di attività principale.

La società potrà, in Italia ed all'estero, assumere e concedere agenzie, commissioni, concessioni, rappresentanze e mandati relativi ai prodotti e all'attività di cui sopra.

Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o comunque utili per il perseguimento dell'oggetto sociale, nonché assumere mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte di banche o di istituzioni creditizie.

La società potrà inoltre assumere, non in via prevalente, né a fini di raccolta o di collocamento del pubblico risparmio e con esclusione dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico, interessenze, quote, partecipazioni in consorzi, in altre società, costituite o costituende, o ditte, aventi scopi affini, analoghi o connessi a quello sociale; costituirsi in associazioni temporanee d'impresa, prestare garanzie reali o personali a favore di terzi e dei soci, accollandosi il debito nei confronti di dipendenti e amministratori, anche ai sensi dell'articolo 11) del d.lgs. 472 del 18 dicembre 1997, il tutto purché si tratti di operazioni connesse all'oggetto ed ai fini che essa si propone di conseguire

N. 7) SCHEDA TECNICA ELIOS SRL

1. Contraente:

VERITAS SPA
SANTA CROCE, 489
30135 – VENEZIA (VE)
C.F. 03341820276

2. Assicurato:

ELIOS SRL
VIA MATTEOTTI, 115
30038 – SPINEA (VE)
C.F./P.I. 03312150273

Enti assicurati	Somme assicurate
1) Fabbricati (anche per conto terzi)	€ 900.000,00
2) Contenuto	€ 750.000,00
3) Parco veicoli e natanti	ESCLUSO
4) Maggiori spese. Diaria giornaliera € 4.000,00.Max rimb. giorni 120	€ 1.000.000,00
5) Reti	ESCLUSO
6) Ordinanze di autorità, oneri di urbanizzazione ed altri costi (20% S.A. partita 1 Fabbricati)	€ 240.000,00
7) Ricorso Terzi	€ 1.000.000,00
8) Spese Demolizione e sgombero	€ 100.000,00
9) Fenomeno Elettrico	€ 200.000,00

Le partite 1 e 2 sono da intendersi a valore INTERO;
Le partite 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono a Primo Rischio Assoluto;

Franchigia per sinistro:

FRANCHIGIA FRONTALE PRO SINISTRO € 1.500,00

(Fattosalvo applicazione di maggiori franchigie come previsto da tabella **FRANCHIGIE / LIMITI DI RISARCIMENTO / PRO AZIENDA**)

Premio annuo lordo:

euro

OGGETTO SOCIALE ELIOS SRL

La società ha per oggetto:

- manutenzione delle aree e degli impianti cimiteriali;
- progettazione, costruzione, gestione di impianti di cremazione, loculi e di altri impianti e manufatti nell'ambito del settore cimiteriale;
- trasporto, inumazione, riesumazione e cremazione salme, progettazione, costruzione e gestione di impianti per lampade votive, pulizia dei cimiteri ed aree adiacenti, bonifica dei terreni all'interno dei cimiteri, commercio dei prodotti relativi alle attività cimiteriali ed in generale fornitura di beni e servizi per il settore cimiteriale.

La società potrà inoltre compiere, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (queste ultime solo se esercitate in forma non prevalente e non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che risultino strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese la prestazione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi, la partecipazione e la cointeressenza in società, consorzi od imprese, anche estere, aventi oggetto analogo o connesso al proprio.